

**Statuto di
SICILIACQUE s.p.a.**

denominazione sede e durata

Art. 1.- E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge regionale 27 Aprile 1999, n. 10, e del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 2 aprile 2002, una società per azioni mista denominata "SICILIACQUE S.p.a."

Art. 2.- La Società ha sede in Palermo.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. Il domicilio dei Soci, per tutti i loro rapporti con la Società, s'intende eletto presso quello risultante dal Libro soci.

Art. 3.- La durata della Società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

oggetto

Art. 4. - La società ha per oggetto:

- la gestione, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, del servizio acquedottistico e dei servizi complementari e/o correlati secondo le modalità rientranti nella gestione del servizio idrico in scala sovrambito, nonché tutte le altre attività, di carattere tecnico, amministrativo, produttivo e/o gestionale, direttamente o indirettamente connesse o correlate alla gestione della fase di fornitura di acqua all'ingrosso del ciclo integrato delle acque, in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi della l. 5 Gennaio 1994, n. 36;
- la gestione di sistemi idrici per l'approvvigionamento o la distribuzione di acque civili ed industriali;
- la realizzazione di nuovi impianti per la ottimizzazione della captazione, raccolta e distribuzione agli ambiti territoriali ottimali individuati delle acque;
- l'esecuzione di opere di integrazione, modifica e completamento necessarie per il miglior funzionamento degli impianti esistenti;
- la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi;
- l'esecuzione per conto proprio e/o di terzi delle opere strutturali connesse e/o correlate alla realizzazione di impianti idraulici o igienico-idraulici; nonché ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, la progettazione, realizzazione e gestione, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e commercializzazione dell'energia prodotta.

2. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili, per il conseguimento dello scopo sociale, dal Consiglio di Amministrazione. Potrà pure assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, nei limiti consentiti dalla legge.

capitale sociale – azioni-obbligazioni

Art. 5 Il capitale sociale è di Euro 400.000,00 (quattrocentomila,00) diviso in numero di 400.000 (quattrocentomila) azioni nominative, aventi valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

2. La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative e al portatore, nonché convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

3. La società, a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, potrà emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli artt. 2346 e 2349 c.c.

4. Fuori dai casi di cui all'articolo 2447**bis**, c.c., la società potrà emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore ed i cui dividendi potranno essere pagati nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

trasferimento delle azioni

Art. 6 – Durante i primi cinque anni di vigenza della Società, nessun socio può trasferire – nel senso previsto dal secondo comma del presente articolo 6 – in tutto o in parte le proprie azioni, obbligazioni convertibili o con warrants, warrants o diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, senza aver ottenuto prima il consenso scritto degli altri soci.

2. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, espropriazione, fusione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali su tutte o parte delle azioni della Società.

3. Durante il periodo di cui al punto 1 del presente articolo, potrà procedersi alla costituzione in pegno di azioni e/o obbligazioni convertibili emesse dalla società, in favore di banche che siano state richieste di concedere finanziamenti relativi alla effettuazione da parte di Siciliacque di investimenti attuativi della Convenzione di cui all'art. 23, punto 2, del presente Statuto, esclusivamente con il consenso scritto di tutti i soci.

Art. 7 – Fermo quanto previsto al precedente articolo 6, qualora un socio intenda trasferire – nel senso previsto dal secondo comma del precedente articolo 6 – in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o con warrants, warrants o diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione warrants o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, inviando loro, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione per conoscenza, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del terzo offerente disposto all'acquisto e le relative condizioni.

2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 1 del presente articolo 7, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al socio alienante e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le quote, o tutti gli warrants o diritti di opzione offerti in vendita.

3. Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione sull'intero numero delle quote, degli warrants o dei diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni, gli warrants o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ai soci in proporzione alla

rispettiva partecipazione al capitale della società, dove il capitale della società si riterrà costituito dal totale delle quote della società dedotte quelle poste in vendita e quelle altre appartenenti al socio alienante non poste in vendita.

4. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 1, e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo offerente non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, agli warrants o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci.

5. Con riferimento alla costituzione in pegno di azioni e/o obbligazioni convertibili della società, l'obbligo di offerta in prelazione s'intenderà adempiuto con l'ottenimento, anche preventivo, da parte di tutti i soci, del consenso scritto di cui all'art. 6, punto 3, del presente Statuto.

Art. 8 In ogni caso, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6, nonché qualora il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 7 non venga esercitato, il terzo a cui un socio intende trasferire – nel senso previsto dal secondo comma del precedente articolo 6 – le proprie azioni, obbligazioni convertibili o con warrants, warrants o diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, dovrà ottenere il previo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, da richiedersi a mezzo lettera raccomandata in cui venga indicato tale terzo e indicate le condizioni alle quali si intende procedere al trasferimento.

2. Il gradimento è espresso dal Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Regione Siciliana in persona del Presidente della Regione *pro-tempore*, che, entro il termine di 30 giorni, dovrà esprimere il proprio motivato gradimento. Nel caso in cui il Presidente della Regione Siciliana non si esprima entro il termine suindicato il gradimento si intende ottenuto.

3. Il gradimento dovrà essere subordinato al rispetto dei criteri ed alla verifica dei presupposti che qui di seguito si indicano:

- a) per le azioni da cedere a soggetti che siano enti pubblici:
- che l'acquirente sia un Ente pubblico e/o un'associazione o consorzio fra enti pubblici territoriali;
- b) per le azioni da cedere a soggetti che non siano enti pubblici:
- che il soggetto acquirente sia o un imprenditore che possieda una comprovata esperienza specifica nei settori di attività del socio che intende cedere le azioni e che sia possesso di requisiti specifici non inferiori a quelli di tale socio.

4. Con riferimento alla costituzione in pegno di azioni e/o di obbligazioni della società, il gradimento s'intenderà conseguito con l'ottenimento, anche preventivo, da parte di tutti i soci, del consenso scritto di cui all'art. 6 punto 3, del presente Statuto.

assemblea

Art. 9 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in U.E., nel luogo indicato dall'avviso di convocazione.

Art. 10. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora la società sia tenuta al bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'assemblea, potrà esaminare ed approvare il bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

4. La convocazione dell'Assemblea dovrà altresì essere fatta senza ritardo, quando sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Art. 11 Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà altresì essere comunicato ai soci mediante raccomandata a.r. da farsi pervenire presso il domicilio indicato nel libro soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'assemblea in prima convocazione. Nello stesso avviso può essere fissato per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

2. In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti, a norma dell'articolo 2366, 4° comma, c.c. la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

3. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 12. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ordinaria e/o straordinaria i Soci che possiedono azioni della Società, e che le abbiano depositate, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo quanto disposto al precedente art. 11, secondo comma, presso la sede sociale ovvero presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

2. I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona in conformità a quanto disposto dall'art. 2372, c.c.

3. È consentito l'intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

4. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o di impedimento di entrambi da altra persona scelta dai soci presenti.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario, a meno che il verbale non sia, ovvero, debba essere redatto ai sensi di legge, da un Notaio.

3. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 14 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dai soci intervenuti in Assemblea. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

2. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie riservate indicate dall'articolo 2364, 1° comma, c.c. e sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio

Art. 15 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno i 4/5 (quattro/quinti) dell'intero capitale sociale.

Art. 16. - Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario che lo redige. Il verbale deve essere sottoscritto anche dagli scrutatori nel caso essi siano stati nominati.

3. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesto almeno cinque giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

amministrazione

Art. 17. - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri, nominati dall'Assemblea secondo quanto previsto dal precedente art. 14 dello Statuto.

2. Qualora vengano meno più amministratori l'intero Consiglio di amministrazione si intenderà cessato e dovrà essere d'urgenza convocata l'assemblea per il rinnovo degli amministratori che devono essere nominati dalla stessa assemblea.

Art. 18 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

Art. 19 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi dall'Amministratore più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 20 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando almeno due Amministratori o due Sindaci effettivi ne facciano richiesta motivata e scritta al Presidente, o in caso di assenza o impedimento del Presidente al Vice Presidente, che attesterà la causa di assenza o impedimento del Presidente.

2. Le convocazioni saranno fatte dal Presidente oppure, nel caso in cui il Presidente sia assente o altrimenti impedito e la convocazione derivi dalla richiesta di due Amministratori o di due Sindaci effettivi di cui al comma precedente, dal Vice Presidente con lettera raccomandata o telegramma o fax o e-mail, a condizione che si abbia prova di avvenuta ricezione, da spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, a condizione che si abbia prova di avvenuta ricezione, da inoltrarsi almeno due giorni prima.

3. La convocazione dovrà essere corredata di un elenco delle materie da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

6. Devono tuttavia essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro amministratori le delibere del Consiglio di Amministrazione relative:

- (i) all'approvazione di ciascun piano imprenditoriale (business plan), preventivo di spesa e programma operativo, e alle modifiche degli stessi;
- (ii) alla nomina e revoca dell'amministratore delegato e alla definizione, modificazione o revoca dei suoi poteri;
- (iii) alla stipula di contratti e in generale all'assunzione di tutte le obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura, il cui ammontare, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, sia superiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni) ovvero che abbiano una durata superiore a nove anni;
- (iv) all'approvazione della bozza di bilancio ed in genere di ogni altra proposta da presentare all'assemblea, ivi comprese le proposte di modifica dello statuto;
- (v) alla costituzione e/o partecipazione alla costituzione di società e/o consorzi e/o associazioni di imprese, joint venture od operazioni similari, alla acquisizione e cessione di partecipazioni in società e consorzi, nonché all'acquisto, permuta, vendita o affitto di aziende o di rami d'azienda, che comportino unitariamente esborsi e/o investimenti e/o impegni, comprensivi di debiti e impegni consolidabili, o incassi superiori a Euro 100.000,00 (centomila);
- (vi) all'approvazione delle offerte per la partecipazione a gare per importi superiori a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);
- (vii) alla determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- (viii) alla nomina e designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa;
- (ix) ai contratti con società dello stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo, "controllo" così come definito dall'art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, c.c.) di uno dei Soci che, da soli o insieme ad altri contratti ad essi collegati, prevedano impegni o comportino esborsi e/o investimenti e/o impegni, comprensivi di debiti e impegni consolidabili, o incassi, o trasferimenti di debiti superiori a Euro 100.000,00 (centomila);
- (x) alle richieste di gradimento al trasferimento di azioni di cui al precedente articolo 8.

7. Le decisioni relative alle suddette materie indicate sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non potranno essere delegate all'amministratore delegato, né sottoposte all'Assemblea ordinaria ex art. 2364, n. 4, c.c..

Art. 21. - Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22. - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge riservate all'Assemblea dei Soci.

Art. 23 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato. Ad eccezione dei poteri riservati dalla legge e dallo statuto all'assemblea e al consiglio di amministrazione, è attribuito all'Amministratore Delegato il potere di compiere in nome e per conto della Società tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comportino, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi agli stessi collegati, l'assunzione di impegni a carico della società in misura non superiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni) e di durata non superiore a 9 anni. Tale limite è elevato a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) nel caso in cui gli atti di cui sopra siano ricompresi in ciascun piano imprenditoriale, preventivo di spesa e programma operativo, di cui all'articolo 20, comma 6°, pt. (i) del presente Statuto.

2. E' in ogni caso attribuito all'Amministratore Delegato il potere di compiere in nome e per conto della Società tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti di quanto disposto dalla Convenzione, stipulata in data 20 aprile 2004 tra la Regione Siciliana e l'EAS, da una parte, e Siciliacque, dall'altra, agli atti dell'Ufficiale Rogante dell'Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana, n. di repertorio 10994, necessari o comunque funzionali all'adempimento delle obbligazioni a carico di Siciliacque previste nella Convenzione ed all'attuazione del Piano economico finanziario allegato alla Convenzione stessa.

3. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi sociali e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

4. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 24. - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

2. La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri conferiti, spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, all'amministratore delegato.

3. Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 25. - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio; l'Assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale determinata a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

collegio sindacale

Art. 26. - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Un membro effettivo ed un membro supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero

della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori ordinari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

3. L'assemblea nomina i membri del Collegio Sindacale e determina il compenso a tutti i componenti spettante.

4. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Controllo contabile

Art. 27 Il controllo contabile sulla società deve essere esercitato, a norma dell'articolo 2409-bis, c.c., da un singolo Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso il ministero della Giustizia.

2. L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore Contabile o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico.

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

4. I soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.

bilancio ed utili

Art. 28. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio a norma di legge.

Art. 29. - Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Dedotta tale quota, l'Assemblea potrà deliberare di destinare gli utili residui ad ulteriori speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o altra destinazione oppure distribuirli ai soci.

Art. 30. - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio stesso.

Art. 31. - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.

scioglimento e liquidazione

Art. 32 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

competenza giudiziaria

Art. 33. - L'Autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società è competente a conoscere delle controversie fra la società e i suoi componenti, in genere, riferibili alla vita sociale.

disposizioni Generali

Art. 34. - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle norme di legge vigenti in materia.